



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato dell'istruzione e della formazione
professionale

Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale

SEI FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



D. D. G. del 31 13 FEB 2020

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. 14/05/1985, n. 246 (norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di pubblica istruzione);
- VISTA la legge regionale del 16 dicembre 2008 n. 19 *Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*;
- VISTO il D. P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 - Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7 *Provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile di Catania*;
- VISTA la L.r. 6 maggio 1976 n. 53 *Modifiche ed integrazioni alla L.r. 19 aprile 1974, n. 7, recante provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile*;
- VISTA la L.r. 26/07/1982, n. 68 *Nuove norme per il funzionamento degli istituti professionali per ciechi «T. Ardizzone Gioeni» di Catania e «Florio e Salamone» di Palermo*;
- VISTA la L.r. 05/09/1990, n. 34 *Riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica*;
- VISTA la Legge 05/02/1992, n. 104 *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*;
- VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 *Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione*;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del comparto scuola 2006/2009;
- VISTI i DD.GG. 4814, 4815, 4816, 4817, 4818 e 4819 del 14/12/2011 con i quali si è proceduto alla nuova denominazione degli istituti regionali paritari in :
- Liceo artistico regionale di Bagheria;
 - Liceo artistico regionale di Enna;
 - Liceo artistico regionale di Grammichele;
 - Liceo artistico regionale di Mazara del Vallo;
 - Liceo artistico regionale di S. Stefano di Camastra;
 - Istituto tecnico regionale di Catania
- VISTI i D.A. n. 28 del 5/2/2002, D.A. n. 29 del 5/2/2002, D.A. n. 30 del 5/2/2002, D.A. n. 31 del 5/2/2002, D.A. n. 32 del 5/2/2002 e D.A. n. 33 del 5/2/2002 con i quali, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2001/2002 è stato riconosciuto agli istituti regionali lo status di parità scolastica; VISTA la dotazione organica del personale *amministrativo tecnico ed ausiliario* dei Licei artistici regionali "R. Guttuso" di Bagheria, "M. L. Cascio" di Enna, "R. Libertini" di Grammichele, "Don Morello" di Mazara del Vallo, "Ciro Michele Esposito" di Santo Stefano di Camastra, e dell'Istituto tecnico regionale "F. Morvillo" di Catania;



D. D. G. del

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14 della L.r. 05/09/1990, n. 34, alla copertura dei posti di ruolo di Direttore dei servizi generali e amministrativi, assistente amministrativo e assistente tecnico si procede:

- per il 50% per pubblico concorso;
- per il 50% mediante utilizzazione di una graduatoria annuale permanente nella quale viene incluso il personale non docente di ruolo appartenente alla qualifica immediatamente inferiore a quella per la quale intende partecipare ed in possesso del titolo di studio prescritto;

CONSIDERATO che ai sensi del citato C.C.N.L. la qualifica di responsabile amministrativo a decorrere dall'01/09/2000 è stata soppressa;

RITENUTO di dovere dare esecuzione a quanto disposto dall'art. 14 della L.r. 05/09/1990 n. 34, e di dovere formare per l'anno scolastico 2019/2020, graduatorie annuali permanenti per le qualifiche di *assistente amministrativo* e *assistente tecnico*, riservate al personale non docente di ruolo in servizio presso gli Istituti regionali paritari, appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore a quella richiesta ed in possesso del prescritto titolo di studio;

DECRETA

art. 1) Per le motivazioni in premessa, ai sensi dell'art. 14 della L.r. 05/09/1990 n. 34, si procede alla formulazione di graduatorie annuali permanenti relative all'anno scolastico 2019/2020, per la copertura di posti di ruolo delle qualifiche professionali di *assistente amministrativo* e *assistente tecnico* nella dotazione organica del

- Liceo artistico regionale " R. Guttuso " di Bagheria;
- Liceo artistico regionale " M. L. Cascio " di Enna;
- Liceo artistico regionale " R. Libertini " di Grammichele;
- Liceo artistico regionale " Don Morello " di Mazara del Vallo;
- Liceo artistico regionale " Ciro Michele Esposito " di S. Stefano di Camastra;
- Istituto tecnico regionale " F. Morvillo " di Catania

nell'ambito del 50% dell'intera disponibilità riservata al personale non docente di ruolo in servizio nei predetti Istituti alla data del 31/08/2019, con la qualifica immediatamente inferiore a quella richiesta;

art. 2) può chiedere l'inclusione nelle graduatorie annuali permanenti per l'anno scolastico 2019/2020 il personale:

- non docente di ruolo con qualifica di collaboratore scolastico,
- in servizio presso gli Istituti regionali paritari di cui al precedente articolo 1
- che, alla data del 31 agosto 2019, risulti in possesso del titolo di studio prescritto per la nomina in ruolo nella qualifica immediatamente superiore a quella in atto rivestita come segue:

<i>qualifica professionale</i>	<i>titoli culturali di accesso</i>
assistente amministrativo	diploma di maturità
assistente tecnico	diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale. (Le specifiche aree professionali sono quelle definite dai diplomi di maturità, e/o dalla tabella di corrispondenza dei titoli o dei laboratori allegata al presente decreto)

(Per coloro i quali sono già inseriti nelle graduatorie regionali e/o di istituto del personale ATA, ed abbiano prestato almeno 24 mesi di servizio negli istituti regionali paritari di cui all'articolo 1; è fatta salva la validità del titolo di studio posseduto previsto dal pregresso ordinamento. Detto titolo deve essere dichiarato nella istanza di partecipazione per l'immissione alla graduatoria, l'omissione di tale dichiarazione determina l'esclusione dall'istanza).

Per la qualifica di assistente tecnico saranno formate graduatorie distinte per aree professionali dei diversi indirizzi di studio in atto esistenti.

art.3) Gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie annuali permanenti devono presentare domanda in carta semplice, indirizzata a:

Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale (Servizio 9) Servizio scuola non statale Viale Regione Siciliana, 33 -90129 PALERMO

entro il termine perentorio di **30 giorni** a quello di pubblicazione del presente decreto sul sito del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale.

Ai fini della validità del termine di scadenza farà fede il timbro postale.

art.4) Nella domanda, da redigere con l'allegato modulo, il candidato deve indicare sotto la propria responsabilità:

- il proprio cognome e nome;
- la data ed il luogo di nascita
- la residenza anagrafica;
- il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- l'iscrizione nelle liste elettorali precisando il comune i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi pendenti (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
- la graduatoria annuale regionale permanente relativa all'anno scolastico per la quale chiede di essere ammesso;
- il possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione precisando il titolo, il luogo, la data di conseguimento ed il punteggio;
- i servizi di ruolo e non di ruolo riconosciuti o riconoscibili ai fini della carriera prestati presso gli Istituti regionali paritari fino all'anno scolastico 2016/2017 incluso, con l'indicazione della qualifica rivestita;
- l'appartenenza in ruolo nella qualifica di collaboratore scolastica alla data del 31/08/2018;

La domanda va presentata per ogni qualifica professionale. Nel caso il candidato sia in possesso di più titoli per l'inclusione nelle graduatorie di *assistente tecnico* alla domanda deve allegare tante schede quante sono le richieste di inclusione.

E' facoltà dell'Amministrazione regionale di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati.

art. 5) Ai fini dell'ammissione alle graduatorie e della valutazione dei titoli, gli aspiranti

devono presentare in allegato alla domanda e nel medesimo termine, i seguenti documenti in originale o copia autenticata secondo la vigente normativa:

- a) titolo di studio prescritto per l'ammissione alle graduatorie;
- b) idonea certificazione del servizio di ruolo e non di ruolo, prestato negli Istituti regionali paritari fino alla data del 31/08/2019, nella qualifica di attuale appartenenza, o in altre diverse qualifiche sempre relative alla carriera del personale non docente;
- c) idonea certificazione, rilasciata dal Capo di Istituto presso cui l'aspirante presta servizio, comprovante il servizio di ruolo alla data della presentazione della domanda e la qualifica rivestita alla data del 31/08/2019;
- d) i titoli di cultura valutabili ai sensi delle allegate tabelle, posseduti entro la data del 31/08/2019;
- e) gli eventuali certificati comprovanti la precedenza a parità di merito (art. 6);
- f) Le schede personali.

art. 6) Nelle graduatorie a parità di punti precedono nell'ordine:

- 1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
- 2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- 3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- 4) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 5) orfani di guerra;
- 6) orfani dei caduti per fatto di guerra;
- 7) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- 8) feriti in combattimento;
- 9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
- 10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- 11) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- 12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 13) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi
non sposati dei caduti in guerra;
- 14) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi
non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- 15) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi
o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
- 18) coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- 19) invalidi ed i mutilati civili;
- 20) militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- c) dall'età del candidato (l'età inferiore dà la precedenza).

- art. 7) Al fine della formulazione delle graduatorie saranno esclusivamente valutati i titoli di cui alla "tabella di valutazione titoli", allegata al presente decreto, con l'attribuzione del punteggio in essa indicato per ciascun titolo valido prodotto.
- art. 8) L'ufficio competente compilerà distinte graduatorie di merito, una per ogni qualifica, con l'indicazione della votazione complessiva riportata da ciascun candidato ed, a parità di merito, dei titoli che danno diritto a precedenza ai sensi dell'art. 6
La graduatoria per la qualifica di *assistente tecnico* sarà formata in ordine al punteggio assegnato con l'indicazione, a fianco di ciascun candidato, dell'area professionale.
Le graduatorie definitive saranno approvate con decreto del Dirigente del Servizio del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale e pubblicate agli albi degli Istituti regionali paritari.
Avverso le graduatorie definitive è esperibile ricorso giurisdizionale o straordinario nei termini di legge (rispettivamente 60 o 120 giorni dalla pubblicazione).
- art. 9) Ai sensi della legge 23/08/1988 n. 370 non sono soggetti all'imposta di bollo le domande ed i relativi documenti per l'ammissione alle graduatorie.
L'aspirante nominato in servizio ai sensi del successivo art. 9, dovrà obbligatoriamente regolarizzare in bollo la domanda di ammissione e i relativi documenti.
- art. 10) I candidati utilmente collocati nelle graduatorie annuali permanenti di cui al presente decreto, saranno nominati in prova, nel limite dei posti disponibili, prima delle nomine in prova dei vincitori del concorso per soli titoli, e dopo la nomina in prova del corrispondente personale incluso nelle graduatorie annuali permanenti formate negli anni scolastici precedenti.
Prima di procedere alle nomine sarà cura dell'Amministrazione richiedere, per iscritto, agli aventi diritto la preferenza della sede.
Coloro che, ai sensi dell'art. 33 comma 3 L. 104/92 abbiano diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili, dovranno dichiarare tale condizione ed allegare in copia autenticata la relativa certificazione rilasciata dall'apposita commissione medica di cui all'art. 4 della citata legge.
Questa Amministrazione, procederà all'assegnazione della sede definitiva seguendo l'ordine occupato dal candidato nella relativa graduatoria permanente e secondo l'ordine delle preferenze espresse, tenuto conto degli eventuali aventi diritto di priorità.
Le nomine effettuate ai sensi del presente decreto avranno effetto giuridico dal 1° settembre ed economico dalla data di effettiva assunzione in servizio.
La rinuncia alla proposta di nomina con contratto di lavoro a tempo indeterminato nella qualifica immediatamente superiore comporta la decadenza della relativa graduatoria e il divieto di farne parte negli anni successivi.
Non può chiedere l'inclusione nelle graduatorie annuali permanenti il personale non docente di ruolo già iscritto nelle precedenti graduatorie per la stessa qualifica e/o area e coloro che hanno rinunciato alla proposta di nomina passaggio nella qualifica superiore.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet www.regione.sicilia.it nella pagina del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr. Fabio Ballo)